

D.C.C. N. 01 DEL 30/01/2006

OGGETTO: ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che in applicazione dell'art. 10, comma 3, della Legge 21/12/2005, n. 270 il Consiglio Comunale è chiamato ad eleggere, entro il 30/01/2006, la Commissione Elettorale Comunale nuovamente prevista per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

VISTO il D.L. 03/01/2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 27/01/2006, n. 22;

PRESO ATTO che la normativa da applicare è quella degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 20/03/1967, n. 223 come da ultimo novellati dal comma 2 del predetto art. 10 della Legge n. 270/2005 e dal comma 2 dell'art. 3-quinquies del predetto D.L. n. 1/2006 che recitano:

"12. Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.

13. Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti

14. La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un funzionario da lui delegato.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

15. I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.";

APERTA ampia discussione in merito;

DATO ATTO che nel corso della discussione è sopraggiunto il Consigliere CHIAVAZZA;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio 0101;

CON votazione resa a scrutinio segreto fungendo da scrutatori i Signori CHIAVAZZA, GRAMARI e SPINELLI che dà il seguente risultato:

PRESENTI	16
VOTANTI	15
SCHEDE BIANCHE	==
SCHEDE NULLE	==

- il Consigliere BOGETTI riporta n. 5 voti
- il Consigliere GIUDICE riporta n. 5 voti
- il Consigliere GRISTINA riporta n. 5 voti

DELIBERA

1) di eleggere, come elegge, i seguenti membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale:

- BOGETTI Antonio (rappresentante maggioranza)
- GRISTINA Giorgio (rappresentante maggioranza)
- GIUDICE Pierpaolo (rappresentante minoranza)

SUCCESSIVAMENTE

CON votazione resa a scrutinio segreto fungendo da scrutatori i Signori CHIAVAZZA, GRAMARI e SPINELLI che dà il seguente risultato:

PRESENTI	16
VOTANTI	15
SCHEDE BIANCHE	==
SCHEDE NULLE	==

- il Consigliere CHIAVAZZA riporta n. 5 voti
- il Consigliere GRAMARI riporta n. 5 voti
- il Consigliere VANNI riporta n. 5 voti

DELIBERA

1) di eleggere, come elegge, i seguenti membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale:

- CHIAVAZZA Luigi (rappresentante maggioranza)
- GRAMARI Francesco (rappresentante maggioranza)
- VANNI Fabrizio (rappresentante minoranza)

SUCCESSIVAMENTE

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio 0101;

CON voti unanimi e favorevoli (sedici) resi in forma palese

DELIBERA

1) di dare atto che la Commissione Elettorale Comunale di Sommariva del Bosco è così costituita:

- Sindaco Presidente
- BOGETTI Antonio Membro effettivo (rappresentante maggioranza)
- GRISTINA Giorgio Membro effettivo (rappresentante maggioranza)
- GIUDICE Pierpaolo Membro effettivo (rappresentante minoranza)
- CHIAVAZZA Luigi Membro supplente (rappresentante maggioranza)
- GRAMARI Francesco Membro supplente (rappresentante maggioranza)
- VANNI Fabrizio Membro supplente (rappresentante minoranza)

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, immediatamente eseguibile con il separato palese voto favorevole di tutti i sedici presenti.

* * * * *